

N. 32393/2010 REG. SEN.
N. 11995/1998 REG. RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11995 del 1998, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C -
3;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione del comandante della Regione Carabinieri Puglia, notificata il 4.6.1998 col foglio n. 1485/16 di prot. 1997 Ddatato 25.8.1998, con il quale è stato dichiarato irricevibile ed inammissibile il ricorso-istanza presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare, ed il conseguente trasferimento ad altra sede, inflitta con provvedimento del comandante della compagnia di Altamura n. 159/2 di protocollo del 18.7.1997, notificata il 18.7.1997..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 il dott. _____, _____ e uditi per le parti i difensori nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Visto il ricorso in epigrafe con il quale parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione del comandante della Regione Carabinieri Puglia, prot. 1997, datata 25 agosto 1998, relativa alla declaratoria di inammissibilità/irricevibilità della istanza proposta avverso la sanzione disciplinare inflitta con provvedimento n. 159/2, prot. del 18 luglio 1997 e confermata con provvedimento notificato il 14 agosto 1997 di reiezione del ricorso gerarchico presentato contro la sanzione in questione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura di Stato;

Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritta dal ricorrente (e dal suo difensore) e notificata all'intimata amministrazione presso il suo domicilio legale;

Visto l'art. 46 del Reg. Proc. C.d.s.;

Considerato che la nota depositata dalla parte ricorrente non esprime un contenuto inequivoco in ordine ai presupposti fondanti l'istanza avanzata atteso che la dichiarazione all'uopo resa si fonda sull' "essere venuto meno l'interesse al su indicato ricorso in quanto ormai congedato ...", con ciò generando confusione nell'espressione di volontà;

Ritenuto, ad ogni modo, ed in presenza dei relativi presupposti, potersi dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse mentre le spese di giudizio, in ragione del non prevedibile esito della causa, possono trovare, in via eccezionale, integrale compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1[^] bis, dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 22/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO